m_dg.DAG.17/11/2021.0230458.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Roma, 16.11.2021

Al Comitato degli Avvocati
e-mail: comitatodegliavvocati@gmail.com

Alla Segreteria della sig.ra Ministra
(rif. nota prot. SMN n. 13048.E del 24/09/2021)

Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: Sulla richiesta di regolarità contributiva quale requisito per il pagamento dei compensi agli Avvocati da parte della PA.
Rif. Prot. DAG n. 196748.E del 01/10/2021.

Con riferimento alla richiesta in oggetto - premesso che il Comitato degli Avvocati ha chiesto a questo Ministero di chiarire se gli Avvocati che prestano la loro attività professionale in favore delle PP.AA. debbano possedere o meno il requisito della regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" - per quanto di competenza di questa Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

In merito alle attività propedeutiche al pagamento da porre in essere per quanto concerne la regolarità contributiva dei professionisti lavoratori autonomi e, in particolare, di coloro che non risultano iscritti obbligatoriamente alle casse previdenziali gestite dall'INPS e dall'INAIL, ma a forme volontarie di previdenza, si richiama quanto già indicato nel foglio informativo n. 1-2/2019, consultabile sul sito ufficiale "*giustizia.it - Home/Strumenti/Risposte per la giustizia civile e penale*" e inviato a tutti gli uffici distrettuali con la nota Prot. DAG n. 146892.U del 19/07/2019 (allegato 1).

In particolare, nella suddetta nota si erano date le seguenti disposizioni operative: "*...il DURC va richiesto esclusivamente nei casi in cui il professionista presti la sua opera intellettuale con l'ausilio di dipendenti (...) Con riferimento specifico alla Cassa forense, la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi nonché le varie modalità di pagamento e il complesso meccanismo dell'efficacia dell'anno ai fini pensionistici, rendono impossibile da parte dell'ente la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del DURC. Gli avvocati iscritti alla Cassa forense, però, hanno diritto ad ottenere una certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che l'ente rende nel rispetto della normativa previdenziale forense con contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC (...).*

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo